



Comune di Condofuri

Provincia di Reggio Calabria

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini-

Ricevuta dal CO. RE. CO.

il 21-3-1990 n. 20577

L'anno millenovecentonovanta addì sei del mese di marzo  
 alle ore 18,00 convocato per determinazione della Giunta Municip.  
 ed invitato come da avvisi scritti in data 23/2/1990 consegnati a domicilio dal Messo  
 Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta (1) pubblica  
 sotto la presidenza del Sindaco Sig. Nucera Giovanni Saverio in sessione (2) straord.  
 di (3) prima (aggiornamento) convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	PIZZI Carmelo Pasquale	no	11	NUCERA Francesco	no
2	MAFRICI Antonino Filippo	si	12	FAMILIARI Rocco	no
3	NUCERA Giovanni Saverio	si	13	SGRO Antonino	si
4	FOLLIA Pasquale	no	14	FOTI Pasquale	si
5	NUCERA Francesco	si	15	ALTOMONTE Giovanni	si
6	BERTONE Francesco	no	16	MODAFFARI Antonino	si
7	RODÀ Antonino	si	17	ASSUMMA Francesco	no
8	MANDALARI Marco Antonio	si	18	TOSCANO Francesco	si
9	NUCERA Antonino	si	19	NUCERA Pasquale	no
10	LAVALLE Filippo	si	20	MANGIOLA Girolamo	no

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 8

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Graziano

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 12= su N. venti Consiglieri assegnati al Comune e su N. venti Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L. C. P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

(1) pubblica o segreta - (2) ordinaria o straordinaria - (3) prima o seconda

Dato atto che l'argomento è di seconda convocazione,

IL PRESIDENTE

- relaziona sull'argomento, facendo presente che il paese ha bisogno di un regolamento, onde venire incontro alla richiesta di cittadini interessati;
- fa presente che il Regolamento è stato già sottoposto alla valutazione ~~dei~~ dei gruppi consiliari- Invita il consiglio a prendere visione ed approvarlo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchi e mestieri affini;

VISTA la legge Comunale e Provinciale;

Con n°11 voti favorevoli ed uno astenuto (TOSCANO) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di approvare il regolamento per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchieri e mestieri affini, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.-

**REGIONE CALABRIA**  
**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**  
 SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. N. 20577/A

N. 21496 Reg.

OGGETTO: Comune Condofuri Delibera C.C. N. 11 del 6.3.1990  
 Approvazione regolamento disciplina

LA SEZIONE

nella seduta del 3.4.1990

VISTA la suindicata deliberazione N. 11 del 6.3.1990

acquisita agli atti il 21.3.1990 con la quale si stabilisce di

approvare il regolamento per la disciplina delle attività di barbieri,  
 parrucchieri e mestieri affini;

Considerato:

- 1) Non risulta che il regolamento sia stato adottato dopo avere acquisito il parere obbligatorio (ma non vincolante) della apposita commissione di cui all'Art.2 bis della Legge 14.2.1963, N.161 inserito con l'Art.3 della Legge 23.12.1970, N.1142;
- 2) Le norme relative alle sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento di cui trattasi (v.art.15) non sono conformi alla disciplina introdotta con la Legge 24.11.1981, N.689 (modifiche al sistema penale);

Ritenuto pertanto, che l'atto in esame risulta viziato da illegittima per  
 violazione di legge;

G.T.

COMUNE DI CONDOFURI REGGIO CALABRIA		
10 APR. 1990		
Prot. N. 1808		
Cant. 1	Cl. 5	Fase.

VISTO l'art. 59 della legge 10 - 2 - 1953, n. 62;

VISTA la legge regionale 27 - 12 - 1973, n. 22 modificata con L.R. 23 - 3 - 1984, n. 5;

ORDINA

E' annullata la deliberazione del C.C. di Condofuri n. 11  
 del 6.3.1990 di cui in premessa.

Il SINDACO dell'Ente suddetto è incaricato dell'esecuzione  
 della presente ordinanza.

IL SEGRETARIO  
 F.to: FONTANA

IL PRESIDENTE  
 F.to: BATTAGLINI

Prot. N. 30577/A

li. 9.4.1954

Al Sig. COMUNE DEL COMUNE DI

CONDOPOLI

... per l'esecuzione.

Al Signor ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI

CATANZARO

... ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 della legge 10-2-1953, n. 62.

IL SEGRETARIO

Comune di \_\_\_\_\_

# REGOLAMENTO

per la disciplina delle attività di barbiere,  
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

# REGOLAMENTO

per la disciplina delle attività di barbiere,  
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

---



n. 860, o dalla persona che assume la direzione della azienda quando si tratta di impresa diversa quella prevista dalla suddetta legge.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti di cui ai punti a) e c) successivo art. 4.

## ART. 4

### REQUISITI

I requisiti per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 1 sono:

- a) il possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. L'accertamento dei requisiti suddetti spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato;
- b) i requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle seppellettili;
- c) la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure dei soci o del direttore dell'azienda.

L'accertamento di cui alla lettera a) non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata legge, la domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

Gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera del Commercio.

L'accertamento di cui alla lettera b) è di competenza degli organi comunali.

## ART. 5

### QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dagli eventuali soci o dal direttore dell'azienda:

- 1) se egli sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o di mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane;
- 2) se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna ed affini, in qualità di dipendente oppure di collaboratore di una impresa artigiana iscritta all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, per un periodo non inferiore a due anni, da accertarsi attraverso la documentazione rilasciata dal datore di lavoro e vidimata dal competente ufficio di collocamento o rilasciata dal medesimo;
- 3) la qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate da accertarsi con la medesima documentazione al n. 2.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione gli attestati rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, da qualsiasi ente autorizzati, che non si realizzano a tempo pieno, cioè che non svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni, con identico orario, condizioni, fini ed orientamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni ministeriali o regionali e che non sono equivalenti a quelli istituiti dall'ufficio regionale del lavoro.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra è a carico della Commissione provinciale per l'artigianato.

Lined writing area with 25 horizontal lines.

VARIACIONI

## ART. 6

### CRITERI OGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

Le nuove autorizzazioni e le autorizzazioni a trasferimenti dovranno essere concesse solo al verificarsi delle condizioni che saranno previste con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi annualmente, in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all' art. 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, inserito con l' art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e al successivo art. 8 del presente regolamento.

L' autorizzazione dovrà essere sempre concessa in caso di subingresso, purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

## ART. 7

### AUTORIZZAZIONE DELL' ESERCIZIO

Il Sindaco, sentita la commissione comunale di cui al successivo art. 8, decide sul rilascio della autorizzazione.

L' autorizzazione viene registrata in apposito registro o schedario nel quale sono annotate le eventuali variazioni.

La decisione del Sindaco di rifiuto dell' autorizzazione deve essere comunicata all' interessato con notifica a mezzo di messo comunale entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il rifiuto dell' autorizzazione, l' interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

## ART. 8

### COMMISSIONE COMUNALE

La Commissione comunale di cui all' art. 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, inserito con l' art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è composta :

- a) dal Sindaco o da un suo delegato quale presidente;
- b) da 3 rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative;
- c) da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- d) dall' Ufficiale sanitario del comune o da un suo delegato;
- e) dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
- f) da un rappresentante della Commissione provinciale per l' artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

La Commissione esprime, tra l' altro, il proprio preventivo parere obbligatorio ma non vincolante, sul presente regolamento nonché sulle sue successive modificazioni.

## Art. 9

### ORARIO E TARIFFE

È fatto obbligo al titolare dell' esercizio di esporre nel locale, in modo visibile, l' orario di apertura e chiusura dell' esercizio stesso, determinato dalle organizzazioni artigiane di categoria e disciplinato con ordinanza del Sindaco, unitamente alle tariffe di prestazione fissate dalle competenti associazioni di categoria.



## ART. 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi delle legge 14 febbraio 1963, n. 161 e delle successive modificazioni contenute nella legge 23 dicembre 1970, n. 1142, chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e attività affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque siano esercitate, presso enti e luoghi pubblici o privati compresi quelli delle forze armate, anche a titolo gratuito, nonchè negli appositi reparti degli alberghi diurni e hotel, deve essere provvisto di apposita autorizzazione.

Sono soggetti a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria di persone o di capitale che rientrino o meno nella attuale o nella futura legislazione per l'artigianato.

Non sarà concessa autorizzazione di esercizio a chi intenda svolgere le suddette attività in forma ambulante.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed affini possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti degli altri negozi, siano distinti, separati dai locali adibiti a civile abitazione, tra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

Non può essere rilasciata più di una autorizzazione per ogni persona fisica o società di persone o di capitali.

Per lo stesso locale non può essere concessa più di una autorizzazione per ognuna delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di mestieri affini.

## ART. 2

### MESTIERI AFFINI

Sono da considerarsi affini a quelli di barbiere e parrucchiere per uomo e donna le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni della moda o del costume, che non implicano prestazioni medico-curativo-sanitario, e cioè: estetista, truccatore, estetista visagista, depilatore, massaggiatore facciale, manicure e pedicure estetico.

Per le attività affini, esercitate presso gli esercizi di barbiere o parrucchiere per uomo e donna occorre comunque l'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Il titolare dell'esercizio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna può avere all'interno del proprio negozio una o più attività affini purchè non diventi attività prevalente, svolta da persona idonea e qualificata in forma artigiana, o da personale dipendente qualificato.

Si considerano qualificati allo svolgimento delle attività affini i dipendenti che abbiano fatto regolare periodo di apprendistato, oppure che siano stati dipendenti, come lavoratori qualificati, per un periodo corrispondente ad almeno la metà di quanto stabilito per l'apprendistato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il riconoscimento di tale qualificazione spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato.

## ART. 3

### RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

La domanda con la quale viene richiesta l'autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- a) data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
- b) indicazione della ubicazione del locale dove il richiedente intende esercitare l'attività.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci con un unico atto quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956,

## REQUISITI IGIENICO - SANITARI

Per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari di cui alla lett. b) del precedente art. 4, è competente il servizio d'igiene del Comune, il quale accerterà che i locali destinati all'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed affini soddisfino alle seguenti norme: essere ampi, bene illuminati e aerati ed avere un'altezza non inferiore a m. 2,70.

Le pareti, fino ad un'altezza di m. 2,00 dal suolo, devono essere trattate con tinteggiatura lavabile o rivestite con materiale ugualmente lavabile, in maniera da consentire la massima pulizia e una razionale disinfezione.

I locali devono essere dotati di lavandini fissi ad acqua corrente, potabile, per l'uso diretto dei clienti e per le pulizie del personale dipendente e degli attrezzi. Qualora non sia possibile l'allacciamento all'acquedotto comunale, si dovrà provvedere al necessario rifornimento dell'acqua in altro modo ritenuto idoneo dal servizio d'igiene, fermo restando il principio della massima pulizia dei locali e dei lavoranti addetti all'esercizio.

Il mobilio, l'arredamento e le suppellettili devono essere di materiale e di fattura tale da consentire la loro completa pulizia ed una frequente disinfezione.

In particolare devono esistere appositi armadi lavabili e disinfettabili per la conservazione, nelle migliori condizioni igieniche, della biancheria pulita, nonché appositi contenitori lavabili e disinfettabili per la raccolta temporanea della biancheria usata.

Negli esercizi più frequentati specialmente in quelli per donne o misti, dovranno installarsi adeguati servizi igienici.

Le spazzature devono essere raccolte in appositi contenitori.

Per i locali adibiti ad esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed affini vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere tenuti nella massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal servizio igiene del Comune;
- b) deve essere usato ogni accorgimento al fine di evitare la presenza nell'esercizio di mosche ed altri insetti.

I rasoi, i pettini, gli attrezzi e gli utensili in genere devono essere lavati, ogni volta siano usati, nonché disinfettati con soluzione antisettica; le spazzole per i capelli, almeno una volta al giorno, vanno accuratamente lavate, sgrassate e disinfettate.

Il titolare, i familiari collaboratori ed il personale dipendente nell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed affini, devono essere muniti di apposita tessera sanitaria, rilasciata dal Servizio igiene comunale, dalla quale risulti la idoneità fisica per immunità da qualsiasi malattia infettiva o diffusiva o postumi di essa. Detta tessera è soggetta a vidimazione annuale, previa visita da praticarsi presso il predetto Servizio.

Le tessere del personale sono conservate dal titolare dell'esercizio che è tenuto ad esibirle a richiesta dei dipendenti del suddetto Servizio o degli altri dipendenti comunali autorizzati al controllo.

Il personale deve mantenersi costantemente pulito ed indossare un camice sempre in perfetto stato di pulizia. Prima di iniziare ciascun servizio ed alla presenza del cliente, il personale è tenuto a lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Il personale è tenuto all'osservanza delle seguenti norme igieniche particolari:

- a) durante la rasatura del cliente è vietato togliere dal rasoio la saponata con carta di giornale o altra carta che non sia igienicamente pulita;
- b) la risciacquatura del viso, dopo la rasatura, deve essere eseguita con acqua corrente;
- c) dopo la risciacquatura, la parte rasata va disinfettata con soluzione alcoolica non inferiore al 50% anche se profumata, da somministrare con spruzzatore e con cotone idrofilo vergine;
- d) per spargere la cipria si devono adoperare solo polverizzatori a secco.

Resta assolutamente proibito l'uso dei piumini per cipria e di preparati essicatori o disinfettanti da applicarsi con contatto diretto sulla pelle.

Il personale che adoperi cosmetici, tintura od altro materiale velenoso, o che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati, è tenuto a far uso di guanti.

Lined writing area with 25 horizontal lines.

VARIACIONI

## ART. 11

### TRASFERIMENTO

Il trasferimento di esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed affini, da una ad altra sede deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentita la Commissione consultiva e previo l'accertamento dei requisiti igienici e sanitari previsti dal presente regolamento e degli altri requisiti eventualmente stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 6.

## ART. 12

### SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli esercenti che nel termine loro assegnato non provvedano alle prescrizioni emanate o al trasferimento del negozio in altro locale che presenti i requisiti igienici previsti dal presente regolamento sono diffidati a cessare la loro attività e, qualora non ottemperino, saranno denunciati per l'applicazione delle sanzioni di legge.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 4 comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvi i casi previsti dagli articoli 6 e 10 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

La medesima procedura di revoca si applica in caso di mancata attuazione delle prescrizioni emanate dall'autorità comunale ai sensi del presente regolamento, di mancato inizio dell'attività o interruzione della medesima per un periodo di almeno tre mesi, semprechè il mancato inizio e l'interruzione non siano determinati da causa di forza maggiore.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

## ART. 13

### SUCCESSIONE DEL DECESSO DEL TITOLARE

In caso di decesso del titolare, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni possono essere titolari dell'autorizzazione per un quinquennio senza l'accertamento della qualifica professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna venga svolta da persona qualificata ai sensi del punto n. 2 di cui all'art. 5 del presente regolamento, limitatamente alla metà del periodo indicato, o ai sensi del punto n. 3 dello stesso articolo; mentre per le attività affini si richiede che detta persona sia qualificata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che uno dei legittimi eredi comprovati di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

## ART. 14

### CONTROLLO E VIGILANZA

Il personale incaricato alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento è autorizzato ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.



ART. 15  
S A N Z I O N I

Chi contravviene alle norme contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione prevista dalla legge comunale e provinciale, con criteri di progressività per i recidivi.

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'inadempiente.

ART. 16  
N O R M E F I N A L I E T R A N S I T O R I E

Coloro che al momento della adozione del presente regolamento esercitano le attività che si disciplinano, sono autorizzati a continuarle, purchè richiedano, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del regolamento stesso, l'autorizzazione del Sindaco prevista dall'art. 3, che verrà rilasciata loro senza condizione di sorta, eccettuato l'accertamento dei requisiti igienici dei locali e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Gli esercizi già esistenti dovranno adeguarsi, per quanto possibile, alle norme di carattere igienico-sanitario previste dall'art. 10 ed a quelle relative ai requisiti dei locali di cui al 4° comma dell'art. 1 entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Qualora ciò sia materialmente impossibile, a richiesta, il Sindaco, sentito il Servizio d'igiene comunale e la Commissione consultiva, potrà concedere parziali deroghe.

Tali disposizioni si applicano anche in caso di subingresso ad esercizi preesistenti.



# INDICE

Disposizioni generali . . . . .	Art. 1
Mestieri affini . . . . .	» 2
Richiesta dell'autorizzazione . . . . .	» 3
Requisiti . . . . .	» 4
Qualificazione professionale . . . . .	» 5
Criteri oggettivi per il rilascio della autorizzazione . . . . .	» 6
Autorizzazione dell'esercizio . . . . .	» 7
Commissione comunale . . . . .	» 8
Orario e tariffe . . . . .	» 9
Requisiti igienico-sanitari . . . . .	» 10
Trasferimento . . . . .	» 11
Sospensione e revoca dell'autorizzazione . . . . .	» 12
Successione per decesso del titolare . . . . .	» 13
Controllo e vigilanza . . . . .	» 14
Sanzioni . . . . .	» 15
Norme finali e transitorie . . . . .	» 16

Deliberazione consiliare di adozione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- 1<sup>a</sup> pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- controllo regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- 2<sup>a</sup> pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Entrata in vigore del regolamento: \_\_\_\_\_

Successive modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni

Approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Sindaco - Presidente

Il Consigliere Anziano

Prot. N. 1241 li 19 MAR. 1990

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

IL SEGRETARIO

Prot. N. li

Il sottoscritto Segretario attesta che copia del presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ festivo di merci

oppure dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessun reclamo è stato presentato contro medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

IL SEGRETARIO

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno:

oppure: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data \_\_\_\_\_, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

IL SEGRETARIO

**Spazio riservato all'organo di controllo**

RICEVUTA

il \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_

ELEMENTI INTEGRATIVI

Richiesta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Risposta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ricevuta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ANNULLAMENTO

Seduta del \_\_\_\_\_  
Decisione n. \_\_\_\_\_